

Determinazione n. 162 dell'11.09.2018: Contratto manutenzione ascensori e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio *"provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine;*

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

- VISTO l'art. 35 del suddetto decreto rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";

- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta....";*

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l'art. 2 del Regolamento summenzionato rubricato "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";*

- VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, del Regolamento citato secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.";*

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";*

- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";*

- CONSIDERATO che il Consiglio, con delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture” n. 740 del 18 dicembre 2017, ha esplicitato i servizi necessari per l’anno 2018, tra cui vi è il servizio di manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all’Ente, nonché i criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, sulla base dei quali procedere all’affidamento degli stessi;
- CONSIDERATO che nella sede dell’Ente è stato installato, dalla proprietà, un ascensore della ditta Schindler;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 136 del 23 settembre 2014 con la quale si è deciso di autorizzare, la stipulazione di un contratto di manutenzione dell’ascensore installato presso la sede dell’Ente, con la ditta Schindler S.p.a., per la durata di 24 mesi, ovvero dal 26/09/2014 al 25/09/2016, per un costo annuale di € 1.379,00 (milletrecentosettantanove/00) oltre IVA;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 153 del 21 settembre 2016 con la quale si è rinnovato, alle stesse condizioni, il suddetto contratto per ulteriori ventiquattro mesi, ovvero dal 26/09/2016 al 25/09/2018;
- CONSIDERATO che il suddetto contratto è prossimo alla naturale scadenza;
- RAVVISATA la necessità, per ragioni di sicurezza, di rinnovare il contratto di manutenzione dell’ascensore;
- VISTA l’offerta presentata dalla Schindler S.p.a., ns. prot. n. 6176 del 10/09/2018, avente ad oggetto il rinnovo del predetto contratto alle medesime condizioni per un periodo pari a dodici mesi;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi in premessa:

- di autorizzare il rinnovo del contratto di manutenzione dell’ascensore installato presso la sede dell’Ente con la società Schindler S.p.a., per la durata di 12 mesi, ovvero dal 25/09/2018 al 24/09/2019, a fronte del pagamento di un costo annuale pari ad euro 1.379,00 (milletrecentosettantanove/00) oltre IVA.

Gli oneri relativi trovano imputazione nella UPB 1.1.3 (Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.008. (Spese assistenza macchine ed attrezzature) del bilancio di previsione in corso.

Gli oneri relativi agli anni successivi troveranno imputazione nei rispettivi esercizi finanziari di competenza

Roma, 11 settembre 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari